Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 2 settembre 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno e Colonie	Abb annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 agosto 1943, n. 739.
Scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina di commissari straordinari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'autorità governativa, nell'esercizio della vigilanza sugli Enti pubblici, può sciogliere, in deroga alle vigenti norme di legge, di regolamento o dell'ordinamento interno, gli organi deliberativi degli Enti stessi e procedere alla nomina di commissari straordinari.

Art. 2.

Il provvedimento previsto nel precedente articolo è adottato dalla autorità competente a procedere alla nomina del presidente dell'Ente.

Art. 3.

Il presente decreto ha applicazione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1943.
Atti del Governo, registro 461, foglio 1. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1943.

Assegnazione del comune di Como alla classe D agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo e delle tasse.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 22 giugno 1943, n. 664, con la quale i comuni di Albate, Breccia, Brunate, Camnago Volta e Civiglio sono stati aggregati al comune di Como;

Visto l'art. 11 del testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che, agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo e delle tasse, ripartisce i Comuni in nove classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Regno;

Visto l'art. 2 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato col R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138;

Ritenuto che secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento del 21 aprile 1936, approvato col R. decreto 25 marzo 1937, n. 462, i suaccennati Comuni avevano una popolazione residente legale così distinta:

Como, abitanti 53.210;
Albate, abitanti 3.711;
Breccia, abitanti 1.299;
Brunate, abitanti 845;
Camnago Volta, abitanti 611;
Civiglio, abitanti 490;

per il che il nuovo comune di Como, risultando di una complessiva popolazione legale di 60.166 abitanti, deve essere conseguentemente assegnato alla classe *D*;

Decreta:

Il comune di Como è assegnato alla classe *D* agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse di cui al testo unico per la finanza locale summenzionato.

Il Prefetto della provincia di Como è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1943

Il Ministro: BARTOLINI

(2788)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1943.

Trasferimento dell'azienda « Ufficio Marconi » alla Compagnia Italiana Marconi, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda presentata in data 14 febbraio 1942 dalla Società San Giorgio, società industriale per azioni, con sede in Genova, intesa ad ottenere il trasferimento dell'Ufficio Marconi di Roma, e del pacchetto azionario di maggioranza della Società Radio Marittima, son sede in Roma, in favore della Compagnia Italiana Marconi, con sede in Genova;

Ritenuto che nei riguardi dell'Ufficio Marconi possa essere disposto il trasferimento ai sensi dell'art. 18 della legge 17 luglio 1942, n. 1100, ricorrendo gli estremi richiesti;

Ritenuto che nei riguardi della cessione del pacchetto di maggioranza delle azioni della Società Italiana Radio Marittima sarà provveduto ai sensi degli articoli 12 e seguenti della citata legge;

Sentito il sequestratario dell'azienda da trasferire;

Visto che la Compagnia Italiana Marconi ha provveduto a dare esecuzione alle disposizioni impartitele per il versamento della somma a garanzia del pagamento del prezzo;

Vista la lettera del 18 corr. con la quale la Compagnia Italiana Marconi ha dichiarato di accettare le condizioni e le modalità stabilite per il trasferimento della citata azienda;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio Marconi, con sede in Roma, è trasferito alla Compagnia Italiana Marconi al giusto prezzo da determinarsi dal Collegio degli esperti ai sensi dell'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 1100.

Art. 2.

Il sequestratario dell'Ufficio Marconi resta in carica per effettuare le consegne ai normali organi amministrativi della Compagnia Italiana Marconi e per gli ulteriori adempimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1943

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
PICCARDI

Il Ministro per le finanze
BARTOLINI

(2798)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1943.

Temporaneo trasferimento della sede di Uffici giudiziari di Foggia (Corte di appello di Bari).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede del Tribunale di Foggia, della Procura del Re Imperatore presso il Tribunale medesimo e della Corte di assise della stessa città è trasferita temporaneamente nel comune di Lucera.

La sede della Pretura di Foggia è trasferita temporaneamente nel comune di Orta Nova.

Art. 2.

La data di inizio dell'attività dei singoli uffici nelle nuove sedi sarà stabilita con decreto del Primo presidente della Corte di appello di Bari.

A tale decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli Uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

Il Primo presidente della Corte di appello di Bari è autorizzato a modificare la composizione delle sezioni del Tribunale di Foggia, destinando a ciascuna di esse i magistrati, i funzionari di cancelleria, gli ufficiali giudiziari ed il personale subalterno occorrente per il funzionamento delle sezioni, e a limitare il numero delle udienze e delle cause da trattare.

I provvedimenti indicati nel comma precedente possono essere sempre modificati in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 4.

Il presidente del Tribunale e il pretore di Foggia daranno, di ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento della sede.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1943

Il Ministro per la grazia e giustizia: AZZARITI
Il Ministro per l'interno: RICCI
Il Ministro per le finanze: BARTOLINI

(2803)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1943.

Temporaneo trasferimento della sede di Uffici giudiziari di Terni (Corte di appello di Roma).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede del Tribunale di Terni, della Procura del Re Imperatore presso il Tribunale medesimo, della Corte di assise e della Pretura della stessa città è trasferita temporaneamente nel comune di Acquasparta.

La data d'inizio dell'attività in questa nuova sede sarà determinata con decreto del Primo presidente della Corte d'appello di Roma.

A detto decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli Uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il Primo presidente della Corte d'appello di Roma è autorizzato a limitare il numero delle udienze e delle cause da trattare davanti al Tribunale e alla Pretura di Terni.

I provvedimenti indicati nel comma precedente possono essere sempre modificati in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 3.

Il presidente del Tribunale e il pretore di Terni daranno, di ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento della sede.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1943

Il Ministro per la grazia e giustizia: AZZARITI
Il Ministro per l'interno: RICCI
Il Ministro per le finanze: BARTOLINI

(2804)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riduzione della superficie della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sassocorvaro (Pesaro)

Con decreto Ministeriale 14 agosto 1943 la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sassocorvaro (Pesaro), già oggetto dei provvedimenti di cui alle premesse, resta così delimitata:

partendo dalla località « Madonna del Mozzicone » si segue la strada per Cà Braccio fino all'incrocio del fosso dei Giunchi e fosso S. Maria. Dal fosso S. Maria si segue la strada poderale, Camposanto di S. Maria e strada che conduce a Cà Braccio. Da qui la strada fino al Pianello Zingari, fosso degli Orti, fosso Legonda e fosso Giuncheto, si segue il corso del fosso Giuncheto fino alla località « Madonna del Mozzicone ».

Estensione ettari 530.

I fondi che, in forza di quanto si dispone col presente decreto, cessano di far parte della suddetta zona di ripopolamento e cattura, vengono restituiti alla libera caccia.

(2781)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica della bassa valle del Trigno nelle provincie di Chieti e Campobasso.

Con decreto Reale 2 ottobre 1942, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1943, registro n. 1, foglio n. 1279, il territorio del Consorzio per la bonifica della bassa valle del fiume Trigno, nelle provincie di Chieti e Campobasso, è ampliato, estendendone il perimetro, in destra del Trigno, fino a farlo coincidere con quello di bonifica.

Per procedere alla riforma dello statuto, resa necessaria dall'intervenuta modifica del territorio dell'Ente, sarà provveduto a mezzo di commissario ministeriale, a cui spetterà di curare la gestione dell'Ente in luogo dell'ordinaria amministrazione, in attesa dell'approvazione del nuovo statuto e della ricostituzione degli organi normali del Consorzio.

(2785)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Soppressione di servizio telefonico

Si comunica che dall'8 agosto 1943 nella ricevitoria di Trento il servizio fonotelegrafico è stato trasformato in telegrafico.

(2786)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti e dei vice presidenti dei Monti di credito su pegno di Cologna Veneta (Verona), Palmanova (Udine), Pordenone (Udine), Sacile (Udine), Schio (Vicenza) e Bagnacavallo (Ravenna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduti gli statuti dei Monti di credito su pegno di Cologna Veneta, Palmanova, Pordenone, Sacile, e Schio, approvati con decreti del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, rispettivamente in data 3 agosto 1942, 1° aprile 1941, 24 maggio 1941, 3 agosto 1942 e 21 ottobre 1941;

Veduto lo statuto del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo, approvato con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 1° aprile 1941, successivamente modificato con decreto in data 5 giugno 1943;

Dispone:

Sono confermati nelle rispettive cariche, per il quadriennio 1943-1946:

1) il dott. Vittorino Mazzon e il dott. Cornelio Parzani, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Cologna Veneta, con sede in Cologna Veneta (Verona);

2) il cav. dott. Giacomo Bertossi e il signor Fausto Pelissoni, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Palmanova, con sede in Palmanova (Udine);

3) il dott. Gerardo Toscano e il signor Ludovico Bulfoni, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Pordenone, con sede in Pordenone (Udine);

4) il dott. Ruggero Fabio e il signor Giov. Battista De Carlo, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Sacile, con sede in Sacile (Udine);

5) il cav. uff. avv. Ruggero Rizzoli e il geom. Giuseppe Pozzer, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio, con sede in Schio (Vicenza);

6) il cav. dott. Francesco Longanesi Cattani e il signor Mario Ercolani, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo, con sede in Bagnacavallo (Ravenna).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1943

V. AZZOLINI

(2794)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.